

Il Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale. Nuovi termini per fisco, concessioni di impianti, tesseramenti e tifosi nelle società

DI FRANCESCA SOLINAS*

Ufficiali le proroghe nello sport, dalle concessioni al fisco, passando per tesseramenti e tifosi nelle società. Il dl n. 198 del 29 dicembre 2022, cosiddetto milleproroghe, è stato, infatti, convertito nella legge 145/2023, pubblicata in G.U. lo scorso 27 febbraio. L'art. 16, nello specifico, contiene una serie di proroghe alle tempistiche inizialmente previste.

La prima novità è ravvisabile nella decorrenza dal 1° luglio 2024 delle disposizioni concernenti la costituzione e l'affiliazione delle società sportive professionistiche. Ne consegue che l'art. 13, comma 7, del dlgs 36/2021, entrerà in vigore un anno dopo rispetto alle altre norme tassate dal decreto. L'articolo introduce la figura di un organo consultivo avente il compito di fornire pareri obbligatori ma non vincolanti, volti alla tutela degli interessi specifici dei tifosi, la cui nomina deve essere inserita negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche, le quali avanzano,

di più, più tempo per adeguare il proprio assetto societario.

L'art. 16 della legge 14/2023 con la lettera a-bis), aggiunta all'originario art. 16 del milleproroghe ha introdotto dopo il comma 1 dell'art. 51 del dlgs 36/2021, il nuovo comma 1-bis che ha definitivamente fissato l'importo complessivo di euro 15.000 come ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi quali redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi (dlgs n. 917 del 1986), nonché, compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del dlgs 36/2021, quali indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Una proroga ha subito anche il termine per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, che dalla

scadenza iniziale del 31 dicembre 2022 è slittato al 1° luglio 2024. Il comma 2 bis dell'art. 16 nella versione pubblicata in G.U. ha modificato anche l'art. 31, comma 3, del dlgs n. 36/2021, a cui sono stati aggiunti ulteriori periodi che impongono alle Federazioni sportive e alla Dca di approvare entro il 31 dicembre 2023 i regolamenti in base ai quali, in caso di primo contratto di lavoro sportivo, le società sportive professionistiche e dilettantistiche devono riconoscere ai giovani atleti un premio di formazione tecnico, con la precisazione che in caso di mancata adesione entro il predetto termine, vi provvederà l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, si intende abilitato alla medesima data il vincolo sportivo previsto dalla Federazione o dalla Dca che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento per i rinnovi. Novità importanti per le concessioni ad Asd e Ssd senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che sino in attesa di

rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, la legge 14 del 2023 le ha prorogate al 31 dicembre 2024, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario fortemente indebita dalla pandemia. A ciò si aggiunge che Sport e salute spa è stata autorizzata ad impiegare parte delle somme al fine di sostenere l'incremento dei costi di approvvigionamento energetico dei centri tecnici federali degli organismi sportivi. La nuova legge ha introdotto l'art. 16-bis che ha disposto la proroga dei termini per l'adeguamento delle regioni alla normativa in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali. Infine, il nuovo art. 4 bis dispone che le attività relative all'effettuazione dei controlli antidoping sono svolte esclusivamente dalla Nado Italia, in qualità di Organizzazione nazionale antidoping, con concessione proroga del termine annuale per la redazione del rapporto del comitato tecnico sanitario al 31 gennaio 2024.

*studio legale Martinez & Novebaci

© Repubblica/Contrasto